

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 20,30 presso la sede sociale a Budrione di Carpi (MO) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della "CIRCOLO RINASCITA ASS. DILET. RICRE.CULT."

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 24 ottobre, l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo, pertanto è andata deserta.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Modifica e approvazione dello statuto sociale in base alle norme previste dal "Codice del Terzo Settore" D.Lgs. n. 117/2017 e variazione della denominazione;

2) Variazione della denominazione.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Sig. Carlo Barbieri, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Renzo Lodi, che accetta.

Il Presidente prende atto che sono presenti o rappresentati n. 57 soci, che corrispondono a 1/3 del corpo sociale, su un totale di soci, iscritti al libro soci alla data odierna, di n.173 soci aventi diritto al voto. Quindi l'assemblea in forma straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare a norma dello statuto vigente.

Il Presidente espone infine per i soci presenti, che le modifiche statutarie approvate dai soci riguardano in particolare alcune clausole contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

L'associazione intende anche mantenere la sua qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e rispettare le normative del CONI e dei suoi organismi.

Tra le nuove norme per gli Enti del Terzo Settore, Associazioni di Promozione Sociale, è previsto, tra gli altri, l'obbligo di aggiungere alla denominazione l'acronimo A.P.S.; pertanto l'assemblea delibera che la nuova denominazione sia:

"RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S."

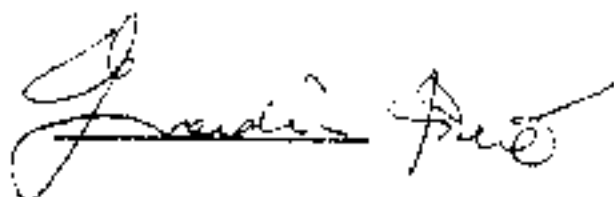
Viene di nuovo messo ai voti lo statuto completo e definitivo e i presenti all'unanimità approvano.

Lo Statuto allegato al presente verbale, è sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

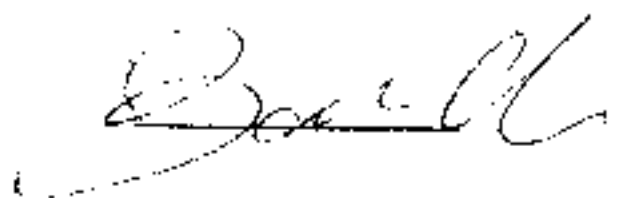
Il Presidente, legale rappresentante, è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa e in esenzione dall'imposta di bollo in quanto Associazione sportiva iscritta nel registro nazionale del CONI, e così come previsto dall'art. 82, rispettivamente ai commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto l'associazione è regolarmente iscritta nel registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al N.5342 con atto di iscrizione Regionale n.14390 del 14/09/2017

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22,30.

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli art.36 e seguenti del Codice Civile, alle norme previste dal Codice del Terzo Settore il D.Lgs.117/117 e successive modificazioni, nonché all'art. 90 della L.289/2002 in materia di sport dilettantistico, è costituita, un'associazione di promozione sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di

"RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S.

Qui di seguito denominata "ASSOCIAZIONE".

Essa ha sede a Budrione di Carpi (MO) e il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

L'associazione ha durata illimitata.

Con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende, in via principale svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

- **Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;**
- **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni**

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'associazione svolge le attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale, quali ad esempio l'acquisto di beni immobili e mobili, necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

DIVISIONE SPORTIVA – FINALITA'

ART. 2 – L'associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale e di solidarietà.

Essa intende rivolgere le proprie attività sportive dilettantistiche a bambini, adolescenti, giovani e adulti, nelle seguenti discipline:

- Ginnastica
- Biliardo sportivo
- Bocce
- Tennis
- Calcio
- Danza sportiva.

Potranno essere praticate altre discipline non specificamente elencate, ma riconosciute dal CONI, e sempre attraverso l'affiliazione alle Federazioni e dagli Enti nazionali riconosciuti dal CONI; ogni disciplina potrà essere praticata utilizzando i vari metodi di allenamento, in coerenza e secondo le disposizioni degli Enti nazionali.

ART. 3 – L'associazione è affiliata alle Federazioni e agli enti Nazionali riconosciuti dal CONI quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) e FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio).

Essa si obbliga ad adottarne le rispettive tessere nazionali per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività da essi praticate. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altri Enti Nazionali sportivi.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI e della CIO, e a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 - Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si propone di:

- Promuovere corsi didattici per l'avviamento allo sport;
- Corsi di formazione e di aggiornamento e perfezionamento per gli operatori sportivi;
- Svolgere le attività anche in forma agonistica e competitiva;
- Gestire impianti sportivi e servizi di ristoro per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche in convenzione e collaborazione con gli enti pubblici ed enti privati;
- Organizzare campi o centri estivi per bambini e ragazzi a carattere sportivo e nelle discipline riconosciute dal CONI, anche in convenzione con gli Enti Pubblici;
- Organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo e sociale.

DIVISIONE RICREATIVA e CULTURALE - FINALITA'

ART. 5 - L'associazione svolge attività aggregative, ricreative, sociali e culturali, e intende svolgere qualunque attività che possa aggregare le persone attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, eventi, manifestazioni; tali attività potranno essere organizzate, anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati.

Solo a titolo esemplificativo essa organizza:

- Giochi di società, tombola, gioco carte
- Sere danzanti
- Cene sociali, e cene di solidarietà
- Somministrazione di alimenti e bevande
- Giochi ricreativi di società

- Corsi didattici di: ballo, lingue, computer, musica, pittura, etc...
- Spettacoli musicali e teatrali.

Essa aderisce e si riconosce nelle finalità e nei principi dell'ASSOCIAZIONE ARCI Nazionale APS, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, e si impegna ad adottarne la tessera nazionale per i propri soci.

ART. 6 -L'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

ALTRE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 7 - L'associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, e nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività di natura commerciale, secondarie e strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge. Tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

ART. 8- L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto delle proporzioni consentite dalle normative vigenti in materia.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

SOCI**ART. 9** - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio s'intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci a cura del delegato dal Consiglio Direttivo, ed il contestuale pagamento della quota associativa.

Le domande presentate da soci minorenni dovranno essere sottoscritte da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle attività dell'associazione e tutti i soci maggiorenni o chi esercita la responsabilità genitoriale per i minorenni, hanno pieno diritto di voto; in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata, in forma scritta, di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 10 - I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo ogni anno, al versamento di eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo nonché e all'acquisto della tessera nazionale rilasciata dalle Federazioni e dagli Enti o Associazioni, Nazionali in relazione alle attività praticate.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'associazione c/o ai suoi soci.

L'esclusione, in forma scritta è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

I soci che non effettuino il rinnovo della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di socio, senza altra e ulteriore formalità.

I soci esclusi o receduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative.

La quota e la tessera non sono rivalutabili né trasmissibili.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11 – Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. Avanzi di gestione di anni precedenti;
2. Beni immobili e mobili;
3. Donazioni e liberalità;
4. Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano da:

- Quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesso, nonché da quelle commerciali marginali;
- Contributi di aderenti e di terzi, di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- Erogazioni liberali.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale e, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 13 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato.)

ASSEMBLEA

ART. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario e deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- Procedere alla nomina del Consiglio direttivo alla scadenza;
- Procedere alla eventuale nomina o rinnovo dell'Organo di Controllo alla scadenza e ne determina il compenso;
- Approvare o modificare i regolamenti interni;
- Esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

- Discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare in merito alle modifiche statutarie, e sulle altre operazioni straordinarie, proposte dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante l'affissione della convocazione in tutti i locali dove si svolgono le attività dell'associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

ART. 15 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 16 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci presenti, siano essi intervenuti o rappresentati per delega.

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 10 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, è necessario il quorum indicato all'art.22 del presente statuto.

ART. 17 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, ed è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 17 (diciassette) membri scelti tra i soci; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di una nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o

associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- Deliberare l'accettazione di nuovi soci o ratificare le nuove adesioni nel caso in cui siano state accettate da un delegato;
- Deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'associazione;
- Promuovere le attività in conformità ai principi contemplati dal presente statuto;
- Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- Redigere i regolamenti operativi da far approvare all'assemblea dei soci e definire le modalità per l'erogazione dei rimborsi spese ai volontari;
- Approvare eventualmente i regolamenti dei Settori;
- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità alla normativa;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci e riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.

PRESIDENTE

ART. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- La responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 20 - Nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 verrà nominato un organo di controllo, collegiale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C., o monocratico; i componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

SETTORI DI ATTIVITA'

ART. 21 - L'associazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa che preveda la costituzione di specifici settori di attività non autonomi giuridicamente e fiscalmente, ma autonomi dal punto di vista organizzativo, funzionale ed economico, in base a quanto previsto in appositi regolamenti.

Tramite uno specifico atto di delega previsto dal regolamento, l'associazione provvederà ad individuare gli ambiti di responsabilità e di intervento, che potranno essere oggetto di delega, parziale o totale, a talune persone che, previa accettazione scritta con data certa, assumeranno dette responsabilità relativamente alla organizzazione, svolgimento, gestione e supervisione di specifiche e determinate attività o settori di attività (con tutto quanto di competenza, nulla escluso) come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di polizze assicurative, certificati medici, uso dei defibrillatori, adempimenti in materia di privacy, e in materia di sicurezza, la raccolta delle risorse economiche, ecc... Per effetto della formalizzazione delle deleghe di cui sopra, dalla data di accettazione delle deleghe stesse da parte delle persone delegate, queste ultime assumeranno su se stesse tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, relative alla gestione delle specifiche e determinate attività o settori di attività oggetto delle deleghe stesse; tali persone delegate saranno pertanto responsabili, in via esclusiva, degli eventuali inadempimenti di legge, amministrativi, regolamentari, ecc, nonché di ogni eventuale omissione, di qualsivoglia natura, relativamente alle attività o settori di attività oggetto delle deleghe stesse, e pertanto anche in termini di verifiche, controlli, accertamenti da parte delle preposte Autorità ai controlli.

Ai fini di quanto sopra previsto, ai delegati dei vari settori dovrà essere attribuita la necessaria autonomia decisionale e di spesa, alle condizioni e nei limiti definiti da appositi regolamenti.

Ogni settore dovrà nominare un proprio rappresentante che potrà essere proposto per la nomina di Consigliere all'interno del Consiglio Direttivo, che avverrà previa elezione dall'Assemblea dei soci.

Ogni settore dovrà redigere un proprio regolamento di carattere operativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'associazione la quale, a sua volta, si doterà di uno o più regolamenti interni che meglio specificheranno le modalità organizzative ed economiche e di deleghe, di tutte le attività svolte dai Settori, da far approvare all'assemblea dei soci.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci

iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia e a norma del Codice del Terzo settore, e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti del CONI.

Il Segretario



Il Presidente

